

Vigilanza bancaria e finanziaria

Documento per la consultazione

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE

Il presente documento contiene revisioni delle disposizioni di vigilanza in materia di Obbligazioni Bancarie Garantite. A esito della consultazione, le nuove disposizioni confluiranno nella Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche”.

In considerazione della necessità di rivedere la normativa tempestivamente a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento n. 575/2013 (applicabile dal 1° gennaio 2014), la presente consultazione ha durata di 45 giorni dalla pubblicazione. Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi all'indirizzo di posta elettronica SERVIZIO.RAM.REGOLAMENTAZIONE2@bancaditalia.it; in alternativa, l'invio può avvenire per posta cartacea al Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale, Divisione Regolamentazione 2, via Nazionale 91, 00184 ROMA.

I commenti ricevuti durante la consultazione saranno pubblicati sul sito web della Banca d'Italia. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni inviate per posta elettronica non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

Aprile 2014

I Finalità e motivazioni della revisione normativa

Premessa

L'utilità dei *covered bond* si dispiega su vari profili, rilevanti per emittenti e investitori. Nella prospettiva dell'emittente essi offrono un significativo contributo al miglioramento del profilo di funding della banca e alla gestione della liquidità, in quanto: estendono la vita media della raccolta, rendono più stabile il funding, mobilizzano attivi altrimenti poco liquidi. I *covered bond* rappresentano, inoltre, per il settore bancario nel suo complesso, uno dei più affidabili strumenti di funding anche in fasi di tensione sui mercati finanziari. Nella prospettiva dell'investitore, i principali punti di forza sono: la duplice garanzia (pool di attività sottostanti, emittente); la maggiore liquidità per effetto di elevati volumi di emissione; nel caso delle banche, il minor costo dell'investimento per il ridotto assorbimento di capitale a fini regolamentari.

Un utilizzo eccessivo dei *covered bond* non è però esente da effetti avversi. Questi sono riconducibili essenzialmente al fenomeno dell'"*asset encumbrance*", cioè all'aumento delle attività di bilancio vincolate (nel caso specifico, a protezione di una particolare categoria di investitori); ciò, oltre a ridurre il grado di protezione dei creditori non garantiti, può avere implicazioni per la stabilità finanziaria: quanto più è elevata la quota delle attività impegnate, tanto più vulnerabile è la banca alle richieste di margini addizionali in caso di deprezzamento delle garanzie.

Per queste ragioni la proposta contenuta nel presente documento, nel solco della normativa vigente, mira da un lato ad ampliare la platea dei potenziali emittenti, dall'altro a mantenere uno stretto collegamento tra capacità operative e grado di patrimonializzazione degli emittenti; fondamentali restano i prerequisiti di carattere organizzativo e l'affidabilità del sistema dei controlli interni.

La presente proposta di revisione normativa origina dal Regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi (CRR), direttamente applicabile alle banche dal 1° gennaio 2014, che disciplina la definizione del capitale regolamentare e il sistema dei requisiti patrimoniali a fronte delle diverse tipologie di rischi. Con la Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 sono state apportate le conseguenti modifiche alla disciplina prudenziale per le banche, in particolare sono state esercitate le discrezionalità attinenti alla disciplina dei fondi propri nel periodo di prima applicazione del nuovo quadro normativo (cfr. Circolare n. 285, Parte II, Capitolo 14).

La nuove definizioni di capitale e i livelli minimi dei coefficienti patrimoniali introdotti dal CRR rendono necessario rivedere la disciplina delle Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG) in modo da **assicurare l'allineamento alla disciplina comunitaria direttamente applicabile**. Formano oggetto della presente consultazione, in particolare, la revisione dei requisiti per l'emissione di OBG e il sistema dei limiti alla cessione di attivi idonei. Lo schema di disposizioni sottoposto a consultazione contiene, inoltre, le integrazioni necessarie ad assicurare la piena effettività delle previsioni del CRR in materia di informativa agli investitori sulle caratteristiche del *cover pool*. Infine, si incorporano nelle disposizioni indicazioni e orientamenti su aspetti applicativi e fattispecie particolari, già comunicati al sistema o a singoli intermediari in risposta a quesiti normativi.

Le disposizioni saranno incorporate nella Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di vigilanza per le banche".

II Innovazioni regolamentari

1. Requisiti degli emittenti

La disciplina di vigilanza vigente al 31 dicembre 2013 consente l'emissione di OBG alle banche, appartenenti o meno a un gruppo bancario, che rispettino i seguenti requisiti: un patrimonio di vigilanza (a livello, rispettivamente, consolidato e individuale) non inferiore a 500 mln di euro; un coefficiente di solvibilità complessivo non inferiore al 9%. Gli stessi requisiti si applicano alle banche cedenti, se diverse dall'emittente e non appartenenti al gruppo bancario di quest'ultima.

I requisiti di emissione rispondono all'obbligo, stabilito dall'art. 7-bis, comma 6, della L. n. 130 del 1999, di disciplinare i "requisiti delle banche emittenti". I livelli di patrimonio e di solvibilità sono stati a suo tempo individuati avendo riguardo all'obiettivo principale di consentire l'ingresso nel mercato dei *covered bond* solamente a operatori dotati di elevato standing e adeguata patrimonializzazione, a tutela degli investitori nel nuovo strumento e a presidio della reputazione del mercato nella fase di avvio.

Lo schema di norme sottoposto a consultazione conferma l'impostazione basata sulla determinazione, in via generale, dei requisiti per l'emissione di OBG (in alternativa all'autorizzazione caso per caso dei singoli emittenti). In connessione con le innovazioni introdotte dal CRR nella definizione e nei livelli minimi di capitale, i requisiti di emissione proposti nel nuovo schema normativo sarebbero i seguenti:

Total capital ratio (TCR): 9%

In linea con l'art. 92 CRR, il coefficiente è dato dal rapporto fra il capitale di classe 1 della banca (o del gruppo bancario) e l'importo complessivo delle attività di rischio ponderate. Come nella normativa vigente, il requisito da osservare per l'emissione di OBG è fissato a un livello superiore al minimo regolamentare dell'8%, onde riservare l'emissione a intermediari che si collocano con adeguato margine di sicurezza sopra i requisiti patrimoniali obbligatori.

Fondi propri: 250 mln

Il requisito riferito ai fondi propri totali viene ridotto da 500 mln a 250 mln. La revisione della soglia risponde all'obiettivo di ampliare, nell'attuale contesto di mercato, la platea degli emittenti potenziali consentendo l'ingresso di intermediari attualmente esclusi dalla possibilità di emissione.

Banche aventi a livello individuale fondi propri inferiori a 250 milioni possono mettere a disposizione propri attivi a garanzia di OBG emesse da altre banche appartenenti allo stesso gruppo bancario che rispetti i requisiti a livello consolidato, oppure a garanzia di OBG emesse da banche aderenti al medesimo sistema di tutela istituzionale (IPS) riconosciuto dalla Banca d'Italia, purché l'emittente rispetti i requisiti per l'emissione a livello individuale o consolidato. In considerazione delle specificità degli IPS, le disposizioni di vigilanza dettano specifiche indicazioni per quanto riguarda lo svolgimento dei controlli, interni ed esterni, sulla regolarità delle operazioni realizzate nell'ambito di un medesimo sistema di tutela istituzionale. L'estensione della facoltà di cessione alle banche aderenti a un IPS trova motivazione nel fatto che l'IPS riconosciuto a fini regolamentari beneficia di particolari

trattamenti prudenziali previsti dalla disciplina di vigilanza, con particolare riferimento alla ponderazione 0% delle esposizioni fra le banche aderenti; è condizione per il riconoscimento che l'IPS sia dotato di propri e autonomi sistemi di monitoraggio dei rischi a livello delle banche aderenti e del sistema nel suo complesso (art. 113, par. 7, CRR).

La scelta di ampliare la platea degli emittenti è il frutto di valutazioni concernenti le politiche di *funding* delle banche italiane nell'attuale contesto di mercato e regolamentare. Si ha presente che l'emissione di *covered bond* ha rappresentato, anche in momenti di estrema tensione dei mercati, uno strumento utile per assicurare alle banche l'ininterrotta capacità di ottenere provvista a medio e lungo termine da controparti istituzionali, con ciò contribuendo alla stabilità della raccolta e alla continuità dell'attività creditizia. Sotto tale aspetto, deve essere riconosciuto agli strumenti di tipo *covered bond* un positivo contributo alla stabilità finanziaria.

Alla scelta concorre, inoltre, la considerazione che, a distanza di circa 7 anni dall'entrata in vigore del regime normativo delle OBG, è possibile rilassare i requisiti d'ingresso nel mercato senza pericoli per la reputazione guadagnata nel tempo dagli emittenti italiani grazie anche a un quadro normativo robusto e prudente. Basandosi sulle analisi d'impatto appositamente condotte (cfr. RELAZIONE AIR), la soglia patrimoniale viene comunque mantenuta a un livello sufficientemente elevato da limitare l'emissione a operatori di standing sufficiente e comunque escludere banche piccole e minori che non sarebbero in grado di soddisfare i requisiti organizzativi e i volumi dimensionali necessari per prendere parte a questo specifico segmento di mercato.

2. Limiti di cessione

Come noto, la disciplina italiana delle OBG contempla un sistema di limiti alla cessione di attivi idonei graduato a seconda della patrimonializzazione della banca (o del gruppo bancario) determinata sulla base dei coefficienti di Tier 1 e complessivo a livello individuale e consolidato.

I limiti di cessione sono stati calibrati nell'ottica di proteggere i creditori non garantiti della banca, in primo luogo i depositanti, la cui garanzia patrimoniale è depauperata, specie in caso di insolvenza della banca, per effetto della destinazione degli *assets* di miglior qualità a garanzia dei diritti degli investitori nei *covered bond*.

Alla luce dell'esperienza di supervisione e dell'evoluzione regolamentare, la bontà dell'impostazione normativa risulta confermata e anzi rafforzata.

L'incremento della quota di attività impegnate può determinare ripercussioni sulla tutela dei creditori non garantiti e sulla risoluzione delle crisi bancarie. Esso determina, infatti, un peggioramento della posizione dei creditori non garantiti, quali i detentori di obbligazioni *unsecured* e i depositanti non protetti dalla garanzia dei depositi, con ripercussioni sulla ripartizione dei costi della crisi fra le diverse classi di creditori e aumento degli oneri a carico dei sistemi di assicurazione dei depositi. Tali effetti potrebbero essere accentuati dalla direttiva *Bank recovery and resolution* (BRRD), che esclude dall'ambito di applicazione del *bail-in* gli strumenti finanziari garantiti, inclusi i *covered bond* e altre forme di raccolta collateralizzata: sebbene l'esclusione delle passività garantite sia giustificata dalla posizione di tali strumenti nella gerarchia fallimentare, d'altra parte potrebbe incentivare l'ulteriore utilizzo di tali forme di raccolta, con effetti sulla risolvibilità delle istituzioni e sui costi per i sistemi di assicurazione (non pienamente compensati dalla *depositor preference* a favore del fondo di garanzia dei depositi).

Nella prospettiva della stabilità finanziaria, l'osservazione della dinamica della raccolta garantita e non garantita in situazioni di stress ha messo in luce che l'utilizzo di forme di raccolta garantite, pur

favorendo il reperimento della provvista anche in situazioni di tensione, allo stesso tempo rafforza la percezione del rischio di controparte per gli intermediari che hanno un'elevata quota di attivo impegnato, ostacolando così la dinamica della raccolta non garantita. Infatti, in tali situazioni il rapporto di collateralizzazione (rapporto tra il valore nominale degli attivi posti a garanzia e quello della liquidità ottenuta) tende ad aumentare per effetto di richieste delle agenzie di rating, che per mantenere invariata la classe di merito dei titoli impongono un certo grado di sovracollateralizzazione, e degli *haircuts* applicati dall'Eurosistema sulle garanzie ⁽¹⁾.

Alcuni di questi rischi sono stati segnalati anche dall'*European Systemic Risk Board* nella Raccomandazione del dicembre 2012 (ESRB 2012/2) con cui si invitano le autorità di vigilanza bancaria e l'Autorità bancaria europea ad adottare misure volte a monitorare e gestire i rischi dell'*asset encumbrance*. L'EBA ha predisposto *technical standards* relativi al reporting alle autorità di tutte le forme di *asset encumbrance*, in attuazione dell'art. 100 CRR, e ha avviato una consultazione sulle linee guida attuative della raccomandazione dell'ESRB per quanto riguarda la disclosure al mercato (cfr. *EBA Draft ITS on Asset Encumbrance*, ottobre 2013, e *Draft guidelines on disclosure of encumbered and unencumbered assets* di dicembre 2013).

A presidio dei rischi sopra evidenziati, alcune giurisdizioni hanno autonomamente adottato regolamentazioni che limitano l'*asset encumbrance* delle banche: fra questi il Regno Unito e i Paesi Bassi nonché, fuori dall'UE, Australia, Canada e Svizzera.

In Italia, il sistema di limiti all'impegno di attivi, contenuto nelle disposizioni sulle OBG, ha finora assicurato che l'emissione di strumenti di raccolta garantita dagli attivi bancari di miglior qualità non si traducesse in un pregiudizio sproporzionato dei creditori non garantiti ⁽²⁾. La regolamentazione nazionale realizza l'obiettivo in modo proporzionato, collegando strettamente limiti d'impegno e livelli di patrimonializzazione in modo da graduare i vincoli a seconda della rischiosità degli intermediari e del concreto pericolo di pregiudizio per depositanti e altri creditori non garantiti.

Confermata l'impostazione fondata sui limiti di cessione degli attivi idonei a tutela dei creditori non garantiti, che fungono anche da argine all'impegno complessivo delle attività bancarie, si rende opportuno rivedere i livelli di patrimonializzazione cui si agganciano i limiti normativi per tener conto – come nel caso dei requisiti di emissione – dei nuovi livelli e definizioni del CRR e per assicurare l'efficacia delle regole in relazione all'evoluzione dei livelli di patrimonializzazione del sistema bancario.

Di pari passo con il rafforzamento quantitativo e qualitativo del capitale regolamentare realizzato dalle banche italiane per effetto anche dell'azione esercitata dai regolatori e dalle autorità di vigilanza, le soglie patrimoniali fissate nel 2007 sono divenute via via meno efficaci e non riflettono ormai l'effettiva distribuzione dei coefficienti patrimoniali delle banche italiane. Su 13 emittenti attuali o potenziali considerati nell'analisi d'impatto, 11 si trovano nella fascia più elevata, alla quale non corrisponde nella sostanza alcun limite di cessione; gli altri 2 ricadono nella fascia intermedia, cui corrisponde un limite di cessione del 60%.

¹ Cfr. Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 4 di novembre 2012, riquadro "La posizione di liquidità delle banche italiane e l'*asset encumbrance*", sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it).

² Si ha presente che il D.L. Destinazione Italia (D.L. n. 145 del 23.12.2013) ha introdotto una nuova forma di raccolta garantita, le cd. obbligazioni collateralizzate, che si differenzia dalle OBG per le categorie di attivi sottostanti (possono essere utilizzati crediti a PMI, leasing, factoring, ipoteche navali, titoli di cartolarizzazione di crediti delle precedenti categorie) e per l'inapplicabilità dei trattamenti più favorevoli previsti per i *covered bond* tradizionali nel *framework* prudenziale e in quello della Banca centrale.

La nuova calibrazione delle soglie deve quindi tener conto dell'obiettivo di distinguere, all'interno del sistema bancario italiano, gli emittenti maggiormente patrimonializzati a cui applicare limiti più permissivi, da quelli meno patrimonializzati a cui è quindi opportuno applicare limiti più stringenti o, al limite, precludere la cessione di attivi.

I limiti proposti sono riepilogati nella seguente tabella.

	Situazione patrimoniale	Limiti alla cessione
<i>fascia "a"</i>	$T1 \geq 9,50\%$ e $CET1 \geq 8\%$	Nessun limite
<i>fascia "b"</i>	$T1 \geq 8,50\%$ e $CET1 \geq 7\%$	cessione consentita fino al 60% degli attivi idonei
<i>fascia "c"</i>	$T1 \geq 7,50\%$ e $CET1 \geq 6\%$	cessione consentita fino al 25% degli attivi idonei

Come nella disciplina vigente, i coefficienti rappresentativi della situazione patrimoniale e i limiti di cessione sono calcolati a livello consolidato dal gruppo bancario, a livello individuale dalla banca non appartenente a un gruppo.

Le soglie di capitale della fascia intermedia (*fascia b*) corrispondono al requisito complessivo di CET1 e di T1, includendo per intero la riserva di conservazione del capitale; la fascia superiore (*fascia a*) e quella inferiore (*fascia c*) sono determinate, rispettivamente, aggiungendo e sottraendo un punto percentuale ai livelli della fascia intermedia.

Nella calibrazione delle soglie si è avuto presente che, in base al regime transitorio di applicazione del CRR (*phase in*) previsto dalla Circolare n. 285, le banche italiane dovranno rispettare un requisito minimo di T1 del 5,5% nel 2014, per poi passare alla misura del 6% dall'1.1.2015; il livello di T1 implicito nello schema ora sottoposto in consultazione è, quindi, quello previsto dal CRR a regime.

Si è tenuto conto delle evidenze dell'analisi d'impatto condotta dalla quale emerge, anche nel confronto con altre opzioni astrattamente percorribili, come la soluzione proposta sia idonea a contemperare gli obiettivi di policy sopra indicati con l'esigenza di non restringere eccessivamente, nell'attuale fase, la capacità delle banche italiane di raccogliere provvista in forme garantite. D'altra parte, come pure messo in luce dall'analisi, non si esclude che le soglie di capitale proposte possano in alcuni casi determinare effetti restrittivi, che appaiono però giustificati da livelli di capitale relativamente meno elevati nel confronto con il resto del sistema bancario.

Livelli più elevati (ad esempio, un CET1 minimo dell'8% per la fascia più bassa, in linea con il target del *comprehensive assessment* dell'SSM), pur maggiormente cautelativi per i creditori non garantiti, sono stati ritenuti inopportuni in considerazione dei possibili effetti prociclici in situazioni di stress: ridurre la capacità di funding nel momento in cui si assottiglia il buffer patrimoniale potrebbe accentuare le tensioni di mercato e indebolire la capacità di erogare credito.

3. Altre modifiche

3.1. Ambito di applicazione (Sezione I, par. 4)

I destinatari delle disposizioni vengono meglio individuati nelle “banche italiane” anziché – come nel testo vigente – nelle “banche autorizzate in Italia”, nozione che include anche le succursali di banche extracomunitarie.

In realtà, al pari di altri regimi legislativi in materia di *covered bond*, anche il regime italiano delle OBG è di fatto incompatibile con l'emissione da parte di intermediari esteri non pienamente soggetti alla disciplina nazionale delle crisi bancarie e alla regolamentazione di vigilanza della Banca d'Italia. Rileva, in particolare, la circostanza che le succursali di banche extracomunitarie, benché soggette a talune disposizioni del TUB riferite alle banche italiane, nella loro veste di emittenti di OBG non sarebbero entità giuridicamente distinte dalla casa-madre. Ciò si riverbera, in primo luogo, sull'incompatibilità della garanzia rilasciata dalla società cessionaria in favore degli investitori, come disciplinata dall'art. 4 del D.M. n. 310/2006, con il regime della procedura di liquidazione coatta amministrativa applicabile alle succursali ⁽³⁾. In secondo luogo, le regole in materia di responsabilità degli organi aziendali e controlli interni ed esterni sull'emissione di OBG, contenute nelle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia, risultano almeno in parte inapplicabili a entità non soggette a una regolamentazione di vigilanza in tutto eguale a quella delle banche italiane ⁽⁴⁾.

3.2. Attivi ceduti in operazioni di auto cartolarizzazione (Sezione II, par. 2)

Si chiarisce che i titoli di auto-cartolarizzazione utilizzati dalla banca emittente per costituire il *cover pool* delle OBG non devono essere inclusi nel calcolo degli attivi cedibili come attivi idonei, dovendosi invece computare (come attivi idonei ceduti) i soli crediti sottostanti gli ABS purché siano rispettate le condizioni per il trattamento preferenziale di questa particolare categoria di *covered bond* (fra cui la circostanza che gli ABS siano interamente sottoscritti dalla banca originante o dal gruppo di appartenenza).

L'obiettivo di tale trattamento è evitare l'aggiramento delle norme che si avrebbe qualora sia gli ABS sia i crediti sottostanti fossero computati fra gli attivi cedibili, così realizzando, di fatto, un doppio computo delle medesime attività. Il trattamento proposto impone, in sostanza, di considerare gli *assets* in questione una sola volta come attivi già ceduti.

Esempio: banca che rientra nella fascia “b” (limite di cessione del 60%) e dispone di attivi idonei per 10.000 mln di euro, di cui 1.000 mln costituiti da crediti ceduti in operazioni di auto-cartolarizzazione a garanzia di OBG.

³ Infatti, in caso di insolvenza dell'emittente, i poteri a disposizione degli organi straordinari e dell'autorità di gestione della crisi incontrerebbero necessariamente il limite territoriale nazionale e non potrebbero estendersi direttamente a beni e rapporti facenti capo alla casa-madre.

⁴ Cfr. l'ambito di applicazione delle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di sistema dei controlli interni (Circolare n. 263 del 27.12.2006 e successivi agg.nti) e della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche”.

Totale attivi idonei	Limite di cessione	Plafond attivi cedibili	Attivi ceduti a garanzia OBG	Attivi cedibili
10.000	60%	6.000	1.000	5.000

Nel caso, invece, di titoli di auto-cartolarizzazione non utilizzati a garanzia di OBG ma direttamente stanziati in operazioni di rifinanziamento con la Banca Centrale (o in operazioni collateralizzate con altre controparti), gli ABS e i crediti sottostanti devono essere esclusi dal novero degli attivi idonei poiché si tratta in entrambi i casi di attivi impegnati (rispettivamente a garanzia dell'operazione con la Banca centrale e a garanzia della cartolarizzazione) e quindi non utilizzabili per ulteriori cessioni a garanzia di OBG.

Il presupposto di tale trattamento è che, ai fini della disciplina delle OBG, per “attivi idonei” si devono intendere le attività (crediti e titoli) che rientrano nelle categorie individuate dal D.M. n. 310/2006 e “idonee a essere cedute alla società cessionaria” (cfr. la definizione di “attivi idonei” contenuta nelle disposizioni di vigilanza). L'idoneità degli attivi non consiste, però, esclusivamente nel rispetto dei requisiti di eleggibilità previsti dal D.M. 310; occorre anche che siano rispettati i requisiti sostanziali presupposti dalla normativa primaria e comunitaria di riferimento, fra i quali rileva, in particolare, il requisito per cui gli attivi a garanzia dei *covered bond* devono, in caso di insolvenza dell'emittente, essere utilizzati a titolo prioritario per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi spettanti agli obbligazionisti (Art. 7-bis L. 130/1999 e art. 52(4) direttiva 2009/65/CE UCITS). Non rispettano tale requisito tutti quei crediti e titoli che, pur astrattamente idonei perché rientranti nelle categorie previste dal D.M. 310, sono gravati da diritti o vincoli a favore di terzi che abbiano l'effetto di escludere o anche soltanto diminuire l'efficacia della destinazione prioritaria al soddisfacimento dei diritti degli investitori nelle OBG. Perciò i crediti e titoli astrattamente idonei ma impegnati a garanzia di altre operazioni non possono essere considerati come attivi cedibili e devono essere esclusi dall'aggregato degli attivi idonei prima di applicare il limite regolamentare alla cessione.

Esempio: la banca stanziava gli ABS come collateral in operazioni di rifinanziamento con la Banca centrale.

Totale attivi idonei	Attivi impegnati	Limite di cessione	Plafond attivi cedibili
10.000	1.000	60%	5.400

3.3. Trattamento prudenziale (Sezione II, par. 4)

Gli interventi sono essenzialmente volti a eliminare previsioni a suo tempo dettate in attuazione della direttiva CRD e oggi contenute nel regolamento CRR (direttamente applicabile agli intermediari senza necessità di atti di trasposizione). Le disposizioni mantenute nel paragrafo in questione sono quelle necessarie per dare attuazione alla discrezionalità nazionale contenuta nell'art. 496 CRR (in materia di *covered bond* garantiti da titoli di cartolarizzazione in misura superiore al 10% dell'emissione) e per chiarire aspetti applicativi del CRR strettamente connessi a specificità della disciplina nazionale delle OBG.

Per completezza, si rammenta che ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17.12.2013, Parte Seconda, Capitolo 3, Sezione III, par. 2, le obbligazioni emesse da banche italiane in conformità degli artt. 7-bis e 7-ter della legge 30 aprile 1999, n. 130, e relative disposizioni di attuazione, sono ammesse al trattamento preferenziale di cui ai parr. 4 e 5 dell'art. 129 CRR.

3.4. Controlli dell'emittente e dell'asset monitor (Sezione II, par. 5)

Viene precisato – incorporando chiarimenti già diffusi al sistema con apposite comunicazioni – che la verifica dei rapporti di loan to value previsti dal D.M. 310/2006 come requisiti di idoneità dei crediti ipotecari deve essere effettuata in concomitanza con l'aggiornamento dei valori immobiliari e con la medesima periodicità indicata per tale aggiornamento (ossia, almeno una volta l'anno per gli immobili commerciali, almeno una volta ogni tre anni per gli immobili residenziali, salvo verifiche più frequenti nel caso in cui le condizioni di mercato siano soggette a variazioni significative). Risulta chiaro, pertanto, che il rispetto dei livelli di LTV deve essere verificato non solo al momento della cessione iniziale ma anche in esito all'aggiornamento periodico dei valori immobiliari e con riferimento ai valori registrati alla data della verifica (requisito di LTV all'origine e nel continuo). In caso di superamento del rapporto di LTV, gli emittenti possono o escludere i crediti non più idonei dal *cover pool* e, se necessario, sostituirli con altri attivi idonei, oppure ridurre la quota del prestito computabile ai fini del rapporto minimo di collateralizzazione delle OBG.

Infine, le verifiche delle funzioni di controllo interno e dell'*asset monitor* vengono estese al requisito di disclosure richiesto dall'articolo 129, paragrafo 7, CRR per il riconoscimento del trattamento preferenziale dei *covered bond*. Al riguardo, si attribuisce alla funzione di controllo interno dell'emittente e all'*asset monitor*, sotto la responsabilità anche dei competenti organi aziendali, il compito di verificare, con periodicità almeno semestrale, la completezza, veridicità e tempestività delle informazioni messe a disposizione degli investitori.

Articolo 129, paragrafo 7, CRR

7. Le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite sono ammissibili al trattamento preferenziale, purché l'ente che investe in obbligazioni garantite possa dimostrare alle autorità competenti:

- a) di ricevere informazioni sul portafoglio almeno per quanto riguarda:
 - i) il valore dell'aggregato di copertura e delle obbligazioni garantite in essere,
 - ii) la distribuzione geografica e il tipo di attività a copertura del prestito, l'entità del prestito, il tasso di interesse e i rischi valutari,
 - iii) la struttura delle scadenze delle attività a copertura del prestito e delle obbligazioni garantite, e
 - iv) la percentuale di prestiti scaduti da più di novanta giorni.
- b) che l'emittente mette a disposizione dell'ente le informazioni di cui alla lettera a) almeno su base semestrale.

* * *

La presente consultazione si inquadra nell'obbligo di rivedere periodicamente gli atti normativi di vigilanza, secondo quanto previsto dal Regolamento 24 marzo 2010 recante la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria, ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.